



# **Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS**

**Modifica del 20 dicembre 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 aprile 1999<sup>1</sup> sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS è modificata come segue:

*Art. 1a cpv. 2 e 1b*

*Abrogati*

*Art. 2 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> La quota del provento destinata all'AVS viene versata al fondo di compensazione dell'AVS.

<sup>1bis</sup> Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell'anno successivo. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.

<sup>2</sup> Gli acconti corrispondono a un dodicesimo della quota del provento annuo iscritta nel preventivo della Confederazione.

<sup>1</sup> RS 641.203.2

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

20 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr